

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3315-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(FRANCESCHINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

E CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MADIA)

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146,
recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico
e artistico della Nazione

Presentato il 21 settembre 2015

(Relatrice per la maggioranza: **ROTTA**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3315 e rilevato che esso consta di un solo articolo di natura sostanziale, volto ad integrare la legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di includere tra questi ultimi « l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni », recando conseguentemente un contenuto puntuale e corrispondente al titolo;

constatato che il citato articolo 101 del decreto legislativo n. 42 prevede che: « sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali » e che il richiamo ai soli musei e ai luoghi della cultura operato dall'articolo 1 sembrerebbe dunque volto a circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei, con esclusione delle altre « strutture permanenti » qualificabili come istituti della cultura (biblioteche e archivi);

osservato che il disegno di legge all'esame non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); tuttavia, la relazione illustrativa, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo, peraltro circoscritto;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'intervento contenuto all'articolo 1 – che novella la legge n. 146 del 1990, sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – allo scopo di precisare se si intendano ricomprendere nel raggio d'azione della novella anche i musei e i luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, come sembrerebbe deporre la lettera della norma, ovvero se si intenda circoscrivere la novella in questione ai soli musei e ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici, come sembrerebbe invece desumersi dalla relazione illustrativa ed in sintonia con quanto previsto dall'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che qualifica il servizio espletato dai soggetti privati quale servizio privato di utilità sociale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1 si dovrebbe altresì chiarire se con l'impiego della locuzione « musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni » si intenda circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei; ove l'intento sia invece quello di ricomprendere nel raggio di azione della norma anche le altre « strutture permanenti » qualificabili come istituti della cultura (le biblioteche e gli archivi), si dovrebbe riformulare la norma sostituendo il riferimento ivi contenuto ai « musei » con quello, più appropriato, agli « istituti della cultura ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3315 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione »;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 1 appaiono riconducibili alla materia « ordinamento civile » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

sottolineato che, quanto all'oggetto della disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali dettata dal provvedimento, rileva la materia « beni culturali », con particolare riferimento, considerata la finalità di « apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura », alla valorizzazione degli stessi;

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione degli stessi beni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

ricordato che, con la sentenza n. 9 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato, in via preliminare, che « la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non

approfondita, sovrapponibili », rendendo, altresì, una definizione delle due funzioni in base alla quale la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale » mentre la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale »;

ricordato, altresì, che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute e che tale testo legislativo, secondo la Corte medesima, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;

evidenziato che, all'esito dell'esame in sede referente, la Commissione XI ha approvato l'articolo 01 con cui si stabilisce che « In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione »;

rilevato che il testo del provvedimento in esame, estendendo l'applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 – che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con l'intento generale di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona, costituzionalmente riconosciuti – all'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, incide su aspetti relativi alla fruizione del bene culturale che, come delineato nella giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, devono essere ricondotti alla materia « valorizzazione dei beni culturali » di competenza concorrente Stato-Regioni;

ricordato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di tali prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);

rilevato che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 387 del 2007, ha sottolineato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni,

giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, ai fini della corretta individuazione del quadro di riferimenti costituzionali nel quale inserire la disciplina recata dal testo in esame;

b) all'articolo 01, valuti la Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, l'opportunità di specificare i contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni senza limitarsi ad un richiamo delle materie della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3315 Governo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i soggetti interessati, e in particolare la Commissione di garanzia, provvederanno alle attività di competenza, correlate all'inclusione dell'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura tra i servizi pubblici essenziali, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

rilevata quindi l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. – 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 3315 Governo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

ritenuto che il decreto-legge n. 146 del 2015 estende la particolare disciplina della vigilanza dei beni culturali, di cui all'articolo 101 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, all'apertura dei siti;

considerato che con tale modifica normativa si intende includere nei servizi essenziali, per un'ordinata e proficua convivenza civile e per una promozione consapevole e produttiva del patrimonio nazionale, la fruizione dei siti storico-archeologici, dei musei e delle opere d'arte ivi custodite;

considerato che dal combinato disposto degli articoli 101 e 104 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), nonché dal tenore letterale del decreto – nella parte in cui fa riferimento all'« apertura al pubblico » – la disposizione sembrerebbe applicabile sia agli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti

pubblici, sia a quelli che appartengono a soggetti privati aperti al pubblico i quali, però, non esplicano un servizio pubblico, ma un servizio privato di utilità sociale;

osservato che dalla relazione illustrativa si deduce che l'ambito di applicazione sembrerebbe esclusivamente volto agli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici;

rilevato che il provvedimento in esame — che già inserisce i servizi culturali nel novero di quelli essenziali — rientra nella volontà di inserire la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli essenziali delle prestazioni;

considerato, inoltre, che l'inserimento dei servizi di fruizione dei beni culturali tra quelli da fornire in via prioritaria ed essenziale al pubblico dei cittadini — italiani e non — dimostra la consapevolezza legislativa dell'importanza economica e occupazionale dei beni culturali medesimi (quali, vale la pena di ripetere, siti archeologici, stazioni museali, biblioteche e archivi), anche ai fini dell'impiego delle enormi competenze accumulate dai giovani, che hanno anche superato concorsi, in seguito ai quali — tuttavia — non sono stati ancora assunti;

ritenuto, a tale ultimo proposito, che occorre riavviare il circolo virtuoso tra fruizione e valorizzazione dei beni, accumulo e sedimentazione delle esperienze professionali di chi lavora nel settore, e reclutamento di quanti hanno svolto studi anche avvalendosi della citata fruizione e che, quindi, si apre la possibilità per lo Stato e per gli enti territoriali di attingere — ai sensi delle disposizioni vigenti — alle graduatorie aperte dei concorsi, per esempio, tra gli altri, per storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari;

manifestato altresì l'auspicio che nel primo provvedimento utile sia inserita una disposizione volta a superare eventuali residui vincoli burocratici e finanziari per le assunzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia premessa all'articolo 1 del decreto-legge — in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione — una disposizione che inserisca la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della stessa Costituzione;

2) sia chiarita l'esatta portata dell'estensione prevista dal decreto-legge, aggiungendo all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « musei e » le seguenti: « altri istituti e » e dopo le parole: « di cui all'articolo 101 » la parola: « , comma 3, ».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3315, di conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile agli ambiti materiali « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « ordinamento civile », ascritti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *m*) ed *l*), Cost.);

considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenza n. 307 del 2004; sentenza n. 478 del 2002),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« ART. 01. — (*Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura*). — 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione ».

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « l'apertura al pubblico » è inserita la seguente: « regolamentata », dopo le parole: « di musei » sono inserite le seguenti: « e altri istituti », dopo le parole: « all'articolo 101 » sono inserite le seguenti: « , comma 3, » e le parole: « del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Clausola di neutralità finanziaria*). — 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146

Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2015.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: « di vigilanza sui

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 01.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: « di vigilanza sui

(segue: testo del decreto-legge)

beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;».

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura al pubblico **regolamentata** di musei e **altri istituti** e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, **comma 3**, del **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

ARTICOLO 1-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0034650